

## **RIFORMA 2022 – RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E ALTRO**

RECLUTAMENTO DEI DOCENTI. Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2), convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, comprende anche la riforma della scuola, con nuove disposizioni per l'arruolamento dei docenti e la loro formazione obbligatoria. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 30 giugno 2022. Con la Riforma 2022, cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Viene istituito un percorso abilitante di 60 CFU gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. A regime, si tratterà dell'unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l'abilitazione.

I 24 CFU, già acquisiti da numerosi aspiranti inseriti nelle GPS, non andranno perduti.

La data ultima per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022.

L'abilitazione permetterà di accedere ai concorsi a cattedra per i quali sono state riformulate le prove selettive. Addio ai test a crocette e ritorno alle domande aperte.

Quindi il percorso per diventare insegnante diventa:

laurea magistrale (triennale per ITP) +  
percorso abilitazione di 60 CFU +  
concorso +  
anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva

FASE TRANSITORIA. Sarà data possibilità fino al 31 dicembre 2024 ai candidati dei concorsi a cattedra di possedere 30 CFU o 24 (questi ultimi acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e di conseguire i restanti dopo aver superato il concorso a cattedra. Una fase transitoria prima dell'entrata a regime del nuovo sistema prevista tra il 2025 e il 2026.

DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO. I docenti con 3 anni di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei 5 anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell'articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso) partecipano al concorso. Il percorso successivo dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell'abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.

COME SI SVOLGERANNO I CONCORSI. Annuali, con prova scritta, a risposta aperta, saranno aboliti i test a crocette.

ALTRE MISURE. Il testo del maxiemendamento prevede i seguenti provvedimenti:

- esoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici per le scuole in reggenza
- scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi docenti della secondaria
- stop al taglio della carta docente fino al 2024,

- concorso riservato agli insegnanti di religione precari
- procedura straordinaria per l'assunzione di insegnanti di sostegno
- titoli di accesso A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze saranno integrati entro il 31 luglio
- docenti abilitati e con tre anni di servizio su sostegno accedono direttamente al TFA sostegno

FORMAZIONE RETRIBUITA. Il PNRR istituisce un sistema di formazione per i docenti in servizio parallela a quella prevista dalla riforma Renzi e che include anche la possibilità di premiare i docenti. La partecipazione sarà volontaria e quanti supereranno con successo un percorso triennale potranno ricevere un premio in denaro. A tal fine sarà istituita una Scuola di alta formazione con il fine di dare le linee guida all'attivazione dei corsi premiali per i docenti. Per finanziare la scuola era inizialmente previsto il taglio della Carte del docente, che nella riformulazione del testo è stata scongiurata, almeno fino al 2024. I premi ai docenti saranno assegnati dal Comitato di valutazione delle scuole e sulla base delle risorse annuali a disposizione.

La formazione è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, include le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale), al docente è riconosciuto un incentivo economico.

Il MI ha effettuato una stima del numero potenziale di docenti di ruolo, che, a partire dal 2026, dopo un ciclo di formazione triennale e dopo aver superato l'esame finale, possono beneficiare dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento.

Il calcolo del governo è stato determinato dalla media ponderata del trattamento stipendiale dei docenti, pari a 40mila euro lordi all'anno. I tecnici del governo hanno ipotizzato di conferire l'elemento retributivo una tantum nella misura percentuale del 15% (valore medio tra il 10 e il 20 % stabilito dalla norma) del trattamento stipendiale, corrispondente, dunque a 6mila euro lordi annui (dunque circa 500 euro mensili).

A beneficiare dell'incentivo sono i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale (ai sensi del comma 8). Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni.

Chi organizzerà i corsi. Sarà costituita una "Scuola di Alta formazione" nella quale confluiranno il lavoro di Invalsi e Indire e avrà il compito di coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, "in coerenza e continuità con la formazione iniziale

nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente". Avrà anche il compito di assegnare gli accreditamenti agli enti che erogheranno i corsi.

#### Quali saranno gli argomenti della formazione.

- approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
- tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
- governance della scuola: teoria e pratica;
- leadership educativa;
- staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica e socio-relazionale;
- l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
- continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
- potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
- profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni;
- tecniche della didattica digitale.

LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI. Vediamo nel dettaglio le principali regole della riforma per il reclutamento degli insegnanti:

- 1) Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in:
  - un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;
  - un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;
  - un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva;
- 2) I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo (triennale, magistrale o ciclo unico);
- 3) il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio presso le scuole;
- 4) la prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento;
- 5) le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022;
- 6) l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata;
- 7) modalità semplificata per il conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione per i docenti in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o su altro grado di istruzione, o di specializzazione sul sostegno, mediante l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di

- cui 20 crediti nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto;
- 8) l'abilitazione all'insegnamento consente l'accesso ai concorsi, che hanno cadenza annuale, per la copertura delle cattedre vacanti (quindi solo per i posti disponibili) e per velocizzare l'immissione in ruolo di chi vuole insegnare;
  - 9) il periodo annuale di prova si conclude con una valutazione ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, c'è l'immissione in ruolo;
  - 10) cambia la prova scritta del concorso, che non è più articolata in test a risposta multipla ma in domande a risposta aperta;
  - 11) sono ammessi al concorso gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale intendono concorrere;
  - 12) i precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l'abilitazione all'insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo;
  - 13) i docenti immessi in ruolo hanno il vincolo di permanenza per almeno 3 anni, compreso il periodo di prova presso la stessa istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso;
  - 14) è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, in attesa che il nuovo sistema vada a regime, durante la quale:
    - coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale possono accedere direttamente al concorso e, se vincitori, devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo;
    - sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto, o, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;
    - i vincitori del concorso su posto comune non abilitati, che hanno partecipato in quanto in possesso dei 30 CFU/CFA, o dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono assunti con contratto annuale a tempo determinato part-time e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con prova finale. Se la superano conseguono l'abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'immissione in ruolo;
  - 15) cambiano le classi di concorso, che sono razionalizzate e accorpate con apposito decreto da emanare entro 12 mesi;
  - 16) è istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di:

- promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
- dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA;
- assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

Durante il regime transitorio i laureati possono accedere all'insegnamento tramite un percorso che prevede un corso iniziale di formazione, l'acquisizione di 30 CFU, un concorso pubblico e una prova di abilitazione. In pratica possono conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso, completare successivamente gli altri 30 crediti e fare poi la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Hanno accesso diretto al concorso, fino all'entrata a regime della riforma, coloro che già insegnano da almeno 3 anni. I vincitori devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

Una volta che la riforma entrerà a regime, invece, per accedere all'insegnamento occorrerà possedere la laurea e 60 CFU, da acquisire tramite un percorso formativo erogato dalle Università, con prova finale per l'accesso al concorso a cattedra, a cui seguirà un anno di prova.

Il nuovo decreto prevede anche l'istituzione di una Scuola di alta formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA. Grazie a quest'ultima, la formazione in servizio del personale docente diviene continua e strutturata, comprendendo nella parte obbligatoria formazione sulle competenze digitali e sull'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, da svolgere nell'ambito dell'orario lavorativo.

Il sistema formativo e di aggiornamento è pianificato, invece, su base triennale, per consentire ai docenti di apprendere conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Si svolge fuori dall'orario di lavoro e può essere retribuito dalle scuole se comporta un ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre, è prevista una formazione incentivata, cioè i percorsi svolti sono valutati per l'eventuale accesso ad incentivi salariali.